

ALLEGATO 3.4 (D)

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ITALIA

Per l'Italia - Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2024

Nel caso in cui il Venditore intenda offrire i propri prodotti sul Marketplace in Italia, si applicheranno le seguenti previsioni, modificative del Contratto di Partecipazione ad un Marketplace ("**Contratto**"), fermo restando che con riferimento alle presenti previsioni prevarrà la versione inglese, mentre con riferimento al Contratto prevarrà la versione tedesca. Le presenti previsioni prevarranno in caso di conflitto con le disposizioni del Contratto.

OBBLIGHI DEL VENDITORE

- 1. La Sezione 3.5 del Contratto non si applica.**
- 2. La Sezione 3.7 (b) (i) del Contratto è sostituita dalla seguente clausola:**

Tutte le disposizioni italiane applicabili al Venditore in materia di sistemi di rendicontazione e smaltimento, in particolare con riferimento agli imballaggi e al riciclaggio (incluse, a titolo esemplificativo, le Linee Guida CONAI sull'etichettatura ambientale degli imballaggi), ai vecchi elettrodomestici, ai rifiuti (inclusi, a titolo esemplificativo, i RAEE/WAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), alle batterie e a requisiti simili).

RESI

- 3.** Con riferimento alla **Sezione 3.12 (b) del Contratto**, il Venditore riconosce e concorda che - con riferimento ai prodotti del Venditore da quest'ultimo venduti tramite il Marketplace in Italia - il cliente finale., in caso di esercizio del diritto di recesso, non avrà la possibilità di restituire tali prodotti Marketplace tramite i punti vendita di MMSRG situati in Italia.
- 4. La Sezione 3.12 (b) del Contratto non si applica** in conseguenza della modifica della Sezione 3.12 (b) di cui sopra.
- 5. La Sezione 3.12 (c) del 'Contratto non si applica.**
- 6. La Sezione 3.12 (e) del Contratto è sostituita dalla seguente clausola:**
Il Venditore è tenuto ad emettere un rimborso ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Consumo. Il Venditore sarà informato di tale rimborso. Il Venditore riceverà una notifica di conferma dell'avvenuto rimborso.
- 7. La Sezione 3.14 del Contratto non si applica** in conseguenza della modifica della Sezione 3.12 (b) di cui sopra.
- 8. La sezione 3.20 del Contratto è sostituita dalla seguente clausola:**
Il Venditore è tenuto a rilasciare ai clienti finali una fattura adeguata - o altro documento fiscale/amministrativo - che può essere caricata sulla piattaforma del Marketplace. Tali documenti devono soddisfare i relativi requisiti legali/fiscali i. I pagamenti effettuati dai clienti finali vengono elaborati tramite un fornitore di servizi di pagamento incaricato dall'Operatore. Non è pertanto consentita una riscossione separata dei pagamenti da parte del Venditore. Inoltre, il Venditore è tenuto a rispettare tutte le leggi e i regolamenti fiscali applicabili, tra cui, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva UE 2021/514 ("**DAC7**") e la cosiddetta "Plastic Tax". Il Venditore sarà l'unico responsabile dell'applicazione dei corretti obblighi di fatturazione derivanti dalla legge italiana e sarà obbligato a conservare i documenti fiscali e contabili a disposizione in caso di controlli o richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate per almeno 11 anni dalla conclusione della vendita.

ULTERIORI CANALI DI DISTRIBUZIONE E POTENZIALI PROGRAMMI DI AFFILIAZIONE

9. Il Venditore riconosce che la Sezione 6 del Contratto include anche le disposizioni relative a eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi di affiliazione.

INSERIMENTO DEI PRODOTTI SUL MARKETPLACE; CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

10. **La Sezione 8.3 del Contratto è sostituita dalla seguente clausola:**

A) Il Venditore deve assicurare e garantire che tutti i prodotti offerti sul Marketplace siano effettivamente disponibili e che il Venditore li abbia in magazzino al momento della conclusione del contratto di vendita con il cliente finale. A tal fine, il Venditore aggiornerà tempestivamente le proprie offerte sul Marketplace in conformità alla Sezione 8.2 del Contratto.

B) Il Venditore è tenuto a garantire che tutte le informazioni, in particolare le Descrizioni dei Prodotti, le informazioni sulla conformità, sulla disponibilità e sulla sicurezza dei prodotti, siano aggiornate. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8.3 A), le Descrizioni dei Prodotti devono essere controllate almeno settimanalmente per garantire che siano aggiornate. Il Venditore garantisce che i prodotti del Venditore sono conformi alla corrispondente Descrizione del Prodotto e all'Offerta pubblicata a tale scopo. Il Venditore dovrà inoltre informare immediatamente l'Operatore qualora una Descrizione del Prodotto sia incompleta, errata o non conforme alla legge.

11. **La sezione 8.5 del Contratto è sostituita dalla seguente clausola:**

Il contratto di vendita si conclude quando il Cliente finale invia l'ordine al Venditore. Dopo aver effettuato l'ordine, il cliente finale riceverà un'e-mail di conferma della conclusione del contratto di vendita, contenente un riepilogo dell'ordine e una copia delle Condizioni Generali di Vendita e delle eventuali Condizioni Speciali applicabili. Il cliente finale potrà stampare o salvare i suddetti documenti utilizzando le funzioni messe a disposizione dai comuni programmi di posta elettronica.

TRATTAMENTO DIFFERENZIATO

12. Il Venditore riconosce che la **Sezione 10 del Contratto**, intitolata "Classifica", include anche le disposizioni relative a eventuali trattamenti differenziati.

13. **La sezione 10.1 del Contratto è sostituita dalla seguente clausola:**

Nei casi di cui alla Sezione 9.2, l'inserimento nei risultati di ricerca e nelle panoramiche del Marketplace si basa su una classifica in conformità con la presente Sezione 10.

14. **La sezione 10.4 del Contratto è sostituita dalla seguente clausola:**

Il Venditore riconosce che l'Operatore si riserva il diritto di classificare ed evidenziare le proprie offerte e/o le offerte dei Venditori nei risultati di ricerca del Marketplace.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

15. La sezione 11.2 del Contratto è sostituita dalla seguente clausola:

Il Venditore riconosce e accetta che l'Operatore e/o i suoi assegnatari possiedono o concedono in licenza tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti d'autore e i marchi Mediamarket e Mediaworld, nel Marketplace ("**Diritti IP**"). L'Operatore non concede licenze d'uso al Venditore in relazione ai Diritti IP, ad eccezione di quanto previsto dal Contratto. Al Venditore non viene concesso dall'Operatore alcun diritto, potere o autorità di cedere o trasferire i Diritti IP a terzi. Il Venditore si riserva la proprietà esclusiva di tutti i Diritti IP e delle informazioni presentate dal Venditore all'Operatore per l'esecuzione del presente Contratto.

Il Venditore concede all'Operatore del Marketplace, esclusivamente per l'utilizzo sul Marketplace, il diritto gratuito, non esclusivo, irrevocabile, perpetuo e mondiale di utilizzare, riprodurre, dimostrare, rendere pubblicamente accessibile, distribuire, elaborare (adattare, modificare, riformattare), creare e utilizzare tramite editing e per altri usi commerciali o non commerciali, per le descrizioni dei prodotti fornite dal Venditore in conformità con l'Allegato 8.2, in base al quale l'Operatore e ogni altro Venditore ha il diritto di trasferire tale diritto di utilizzo o licenza a società affiliate. Fermo restando quanto sopra, agli Altri Venditori non sarà impedito di utilizzare le Descrizioni dei Prodotti fornite dal Venditore in conformità all'Allegato 8.2, senza il consenso del Venditore, nella misura in cui tale utilizzo sia possibile senza licenza in un modo legalmente consentito (ad esempio, alcuni utilizzi ai sensi della legge sul diritto d'autore, un utilizzo referenziato ai sensi della legge sul marchio o una licenza valida da parte di una terza parte). Inoltre, il presente Contratto non pregiudica la proprietà e il controllo dei Diritti IP dell'Operatore e dei diritti di proprietà intellettuale del Venditore.

RECENSIONI

16. Viene aggiunta la sezione 12.4:

Nel caso in cui ai clienti finali sia consentito l'accesso alle recensioni dei prodotti da parte dei consumatori, il Venditore collaborerà con l'Operatore per garantire la conformità agli articoli 22 par. 5-bis e 23 par. 1 lett. bb-ter) e bb-quater) del Codice del Consumo, per quanto applicabili.

AVVERTENZE E BLOCCO

17. Il Venditore riconosce che la **Sezione 15 del presente Contratto**, intitolata "Avvertenze e blocco", include anche le disposizioni relative alle misure di restrizione, sospensione e cessazione da parte dell'Operatore.

18. Il seguente punto (h) è aggiunto alla Sezione 15.2 del Contratto:

(h) nel caso in cui il Venditore non adempia a uno qualsiasi degli obblighi di cui alla Sezione 8.3 A) o B).

19. La sezione 15.3 del Contratto è sostituita dalla seguente clausola:

L'Operatore informerà il Venditore delle misure, in conformità con la Sezione 15.1, trenta (30) giorni prima dell'adozione della misura, all'indirizzo e-mail fornito dal Venditore e giustificherà la misura, a condizione che tale periodo di preavviso non si applichi se l'Operatore:

(a) è soggetto a un obbligo legale o normativo che richiede all'Operatore di terminare la fornitura dell'intero Marketplace al Venditore in un modo che non consente all'Operatore di rispettare il periodo di preavviso; oppure

(b) esercita il diritto di recesso per un motivo imperativo ai sensi della legislazione nazionale che è conforme al diritto dell'UE;

(c) possa dimostrare che il Venditore interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura del Marketplace.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), l'Operatore fornirà al Venditore, senza indebiti ritardi, una motivazione di tale decisione via e-mail.

L'Operatore dovrà almeno informare il Venditore dei fatti o delle circostanze specifiche, compresi i contenuti delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione dell'Operatore, tranne nel caso in cui sia soggetto a un obbligo legale o normativo di non fornire i fatti o le circostanze specifiche o il riferimento al motivo applicabile, o possa dimostrare che il Venditore ha ripetutamente violato il Contratto, con conseguente cessazione della fornitura del Marketplace online al Venditore.

MEDIAZIONE

20. Viene aggiunta la seguente Sezione 17.4 del Contratto:

Il Venditore riconosce e accetta che la Sezione 17.2 del Contratto si applica nel caso in cui il Venditore non sia stabilito in Italia. Qualora il Venditore sia stabilito in Italia, si applicano le seguenti disposizioni:

- 17.4.1 al fine di raggiungere un accordo con i Venditori sulla risoluzione, in via extragiudiziale, di qualsiasi controversia che si verifichi tra l'Operatore e il Venditore in relazione alla fornitura del Marketplace (compresi i reclami che non è stato possibile risolvere tramite il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'Allegato 17.1), in qualsiasi momento il Venditore e l'Operatore possono deferire la controversia alla Camera Arbitrale di Milano presso la Camera di Commercio di Milano, fatto salvo l'Articolo 17.4.7;
- 17.4.2 i Venditori prendono atto che le procedure per l'attivazione del tentativo di mediazione, l'elenco dei mediatori, i costi e le fasi della procedura sono disponibili al link sottoindicato, fermo restando che, laddove richiesto per iscritto dal Venditore, prima di avviare o durante la mediazione, l'Operatore metterà a disposizione del Venditore informazioni sul funzionamento e sull'efficacia della mediazione relativa alle sue attività;
<https://www.camera-arbitrale.it/en/mediation/italian-mediation-system-decree-28-2010.php?id=372>;
- 17.4.3 il Venditore può proporre all'Operatore di avvalersi di un mediatore diverso o aggiuntivo di sua scelta che soddisfi i requisiti di cui alla Sezione 12, paragrafo 2, del P2B-REG (Regolamento (UE) 1150/2019). A tal fine, il Venditore si impegna a notificare all'Operatore il diverso o ulteriore mediatore proposto, inviando una comunicazione via e-mail che includa il nome e le informazioni di contatto di tale mediatore (compresi e-mail, telefono, link al sito web dell'organismo di mediazione pertinente). Se il Venditore non procede come sopra o se il mediatore suggerito dal Venditore non soddisfa i requisiti P2B-REG di cui sopra, l'Operatore non sarà obbligato a svolgere la mediazione con tale mediatore;
- 17.4.4 l'Operatore e il Venditore dovranno agire in buona fede durante tutti i tentativi di mediazione condotti. Tuttavia, l'Operatore non sarà obbligato a intraprendere una mediazione qualora i) il Venditore avvii una procedura su un argomento in relazione al quale il Venditore ha precedentemente avviato una procedura di mediazione e il mediatore abbia stabilito che, in quel caso, il Venditore non ha agito in buona fede; o ii) il Venditore abbia effettuato, senza successo, ripetuti tentativi di mediazione.
- 17.4.5 l'Operatore accetta di sostenere una parte ragionevole dei costi totali di ciascuna procedura di mediazione in conformità all'Articolo 12 del P2B-REG (Regolamento (UE) 1150/2019, come menzionato nell'Allegato 17.1);
- 17.4.6 la mediazione si terrà in lingua italiana o inglese, sulla base della richiesta delle parti;
- 17.4.7 qualsiasi tentativo di raggiungere un accordo attraverso la mediazione per la risoluzione di una controversia non pregiudica il diritto dell'Operatore e del Venditore

interessato di avviare un procedimento giudiziale in qualsiasi momento prima, durante o dopo il processo di mediazione.

MODIFICHE

21. La sezione 22.3 del Contratto è sostituita dalla seguente clausola:

Il Venditore ha il diritto di risolvere il Contratto sulla base della modifica prima della scadenza del periodo di cui alla Sezione 22.2. Tale risoluzione avrà effetto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della notifica di cui alla Sezione 22.1. Tale risoluzione avrà effetto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della notifica di cui alla Sezione 22.1.

Viene aggiunta la Sezione 24 “INFORMAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI”

22. Viene aggiunta la seguente Sezione 24.1 del Contratto:

Il Venditore potrà utilizzare il seguente indirizzo e-mail come unico punto di contatto, ai sensi dell'articolo 12 della Legge sui Servizi Digitali, per contattare direttamente l'Operatore in italiano o in inglese: italia@mms-marketplace.com

23. Viene aggiunta la sezione 24.2 del Contratto:

Il Venditore può inviare una segnalazione sulla presenza di contenuti illegali all'interno del Marketplace ("**Segnalazione**") tramite il modulo web disponibile al seguente indirizzo URL: <https://customer-care.mediaworld.it/app/contattaci-modulo>.

24. Viene aggiunta la sezione 24.3 del Contratto:

Il Venditore riconosce e accetta che se l'Operatore giunge alla conclusione che il Venditore ha caricato contenuti illegali, ai sensi della Legge sui Servizi Digitali, sul Marketplace e/o ha violato qualsiasi disposizione di legge applicabile o il Contratto, l'Operatore si riserva il diritto di (i) limitare o bloccare la visibilità del contenuto, (ii) sospendere o terminare, in tutto o in parte, la fornitura del Marketplace, (iii) sospendere o terminare l'account del Venditore.

25. Viene aggiunta la sezione 24.4 del Contratto:

Il Venditore riconosce e accetta che l'Operatore si riserva il diritto di sospendere nei confronti del Venditore, per un periodo di tempo ragionevole in base all'entità della violazione e dopo aver emesso un avviso preventivo, (i) la fornitura del Marketplace, se il Venditore fornisce frequentemente contenuti palesemente illegali sul Marketplace; e (ii) l'elaborazione di una Segnalazione presentata ai sensi dell'Articolo 24.2 e di reclami presentati in linea con l'Articolo 17.1, se il Venditore presenta frequentemente Segnalazioni e reclami palesemente infondati. Per capire se un determinato comportamento costituisce un abuso e per determinare la durata della sospensione, il Venditore prende atto che l'Operatore valuta le seguenti circostanze:

- a) il numero, in termini assoluti, di contenuti palesemente illegali o di Segnalazioni o reclami palesemente infondati presentati in un determinato periodo di tempo;
- b) la proporzione relativa rispetto al numero totale di informazioni fornite o di Report depositati in un determinato periodo di tempo;
- c) la gravità dei casi di abuso, compresa la natura del contenuto illegale e le sue conseguenze;
- d) le intenzioni del Venditore, la persona che ha presentato una segnalazione o un reclamo, se può essere identificata.

26. Viene aggiunta la sezione 24.5 del Contratto:

Il Venditore riconosce che, oltre ai principali parametri di classificazione specificati nella Sezione 10, l'Operatore utilizza i seguenti parametri principali nei suoi sistemi di raccomandazione sul Marketplace senza utilizzare i dati specifici del cliente finale: (i) l'impostazione predefinita "prodotti simili" e (ii) "spesso visti insieme". Nei casi in cui il cliente finale abbia acconsentito all'uso dei cookie, i principali parametri utilizzati dall'Operatore, basati sui dati specifici del cliente finale, sono (i) la cronologia di navigazione precedente del cliente finale e (ii) gli ultimi prodotti visti.

ALLEGATO 3.4 (E)

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ELETTRICI RICONDIZIONATI NEL MARKETPLACE

▪ **Il punto 5.3 dell'allegato 3.4(e) è integrato con l'aggiunta della seguente lettera (i):**

I Prodotti ricondizionati devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti.

ALLEGATO 17.1

GESTIONE DEI RECLAMI INTERNI

▪ **Il paragrafo 2 è sostituito dalla seguente clausola:**

Ogni Venditore può opporsi a una decisione presa dall'Operatore in base al presente Contratto, ivi compresi i) la decisione dell'Operatore in seguito alla ricezione di un avviso presentato ai sensi dell'Articolo 24.2, e ii) le seguenti decisioni prese dall'Operatore sulla base del fatto che le informazioni fornite dal Venditore costituiscono un contenuto illegale o sono incompatibili con il Contratto: (a) decisioni di rimuovere o disabilitare l'accesso o limitare la visibilità delle informazioni; (b) decisioni di sospendere o terminare la fornitura del Marketplace o di altri servizi, in tutto o in parte, al Venditore; (c) decisioni di sospendere o terminare l'account del Venditore; (d) decisioni di sospendere, terminare o limitare in altro modo la possibilità di monetizzare le informazioni fornite dal Venditore. Inoltre, ma non esclusivamente, il Venditore ha il diritto di presentare un reclamo, attraverso il sistema interno di gestione dei reclami dell'Operatore, contro le decisioni dell'Operatore basate sugli Articoli 14 e 15 del presente Contratto.

▪ **Viene aggiunta la seguente disposizione:**

Il Venditore riconosce che l'accesso al sistema interno di gestione dei reclami da parte del Venditore non pregiudica la possibilità di rivolgersi a mediatori o ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie o di intraprendere azioni legali ai sensi del presente Contratto.

▪ **Viene aggiunta la seguente disposizione:**

Il Venditore riconosce e accetta che, con specifico riferimento alla decisione dell'Operatore di cui al paragrafo 2, punti i e ii) (a), b), c), d)) del presente Allegato 17.1, può presentare reclami al sistema interno di gestione dei reclami per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione dell'Operatore.

▪ **Viene aggiunta la seguente disposizione:**

Il Venditore riconosce che il sistema interno di gestione dei reclami dell'Operatore consiste nelle seguenti fasi: i) ricezione del reclamo; ii) elaborazione del reclamo da parte dell'Operatore; iii) chiusura del reclamo; iv) comunicazione dell'esito al Venditore.

▪ **Viene aggiunta la seguente disposizione:**

L'Operatore notifica al reclamante la gestione e l'esito del reclamo inviandogli un'e-mail all'indirizzo utilizzato dal reclamante per la presentazione del reclamo.